

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DEL "CENTRO PROVINCIALE SPORTIVO LIBERTAS SIENA- APS"**

Il giorno 2 del mese di Settembre dell'anno 2022 in seconda convocazione alle ore 18 nella sede di Via dei Fusari 44 - cap 53100 comune Siena si è riunita l'Assemblea Straordinaria del "CENTRO PROVINCIALE SPORTIVO LIBERTAS SIENA APS", di seguito anche "Centro Provinciale", con sede legale in Siena, Via dei Fusari 44, indetta con regolare avviso scritto fatto pervenire con comunicazione via posta elettronica del 18 Agosto 2022 ai sensi degli artt. 14 e 16 dello Statuto.

Il Presidente il Sig. Mario Mensini assume, come previsto dallo Statuto e dal Regolamento, la presidenza dell'Assemblea e chiama a fungere da Segretario della riunione la Sig.ra Gasparrini Roberta con funzione di estensore del verbale assembleare, che accetta con il consenso degli associati.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione dell'Assemblea dei soci del Centro Territoriale e rilevato che, in seconda convocazione, il numero dei presenti è superiore a quello richiesto dallo Statuto per la validità dell'Assemblea ai sensi degli artt. 14 e 16 dello Statuto e, in ogni caso, non inferiore a quello minimo previsto ai fini dell'assunzione della qualifica di Associazione di Promozione Sociale ai sensi dell'art. 35, comma 1 del D.lgs. n. 117 del 2017, dichiara l'Assemblea del Centro Provinciale validamente costituita in sede straordinaria e idonea a discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Discussione in merito alla volontà di confermare la scelta in merito all'adozione della qualifica di associazione di promozione sociale (APS) ai sensi dell'art. 35 comma 1 del D.lgs. n. 117 del 2017;**
- 2. Adozione dello statuto del Centro Nazionale Sportivo Libertas APS;**
- 3. Varie ed eventuali.**

Passando alla trattazione del primo punto degli argomenti posti all'Ordine del Giorno, il Presidente illustra e spiega all'Assemblea le ragioni per le quali si rende necessario confermare la scelta dell'Assemblea dei soci del Centro Provinciale Sportivo Libertas Siena del 29.06.2021 dell'adozione della qualifica di APS da parte del Centro Provinciale Sportivo Libertas Siena, a seguito dell'entrata in vigore del Codice del Terzo Settore (D.lgs. n. 117/2017) e dell'istituzione del nuovo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Il Presidente evidenzia altresì che il relativo verbale è stato registrato all'Agenzia delle Entrate di Siena in data 13.07.2021 al n. 1472.

Dopo un'attenta discussione, l'Assemblea approva all'unanimità la proposta del Presidente in merito alla conferma della qualifica di associazione di promozione sociale (APS) ai sensi dell'art. 35 comma 1 del D.lgs. n. 117 del 2017 ed incarica il Presidente di provvedere a tutti gli adempimenti amministrativi conseguenti.

L'Assemblea dà quindi atto che la denominazione del Centro Provinciale Sportivo Libertas di Siena rimane confermata in CENTRO PROVINCIALE SPORTIVO LIBERTAS SIENA APS.

Passando alla trattazione del secondo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente illustra all'Assemblea il percorso statutario da compiere per l'adeguamento alle nuove disposizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore o "CTS").

Le modifiche oggi proposte muovono, infatti, dall'esigenza del Centro Provinciale Sportivo Libertas Siena APS di allinearsi allo Statuto dell'Associazione Nazionale, di cui il Centro Provinciale fa parte quale espressa struttura periferica del CNS Libertas APS ai sensi dell'art. 48 dello Statuto.

In particolare, il Presidente evidenzia l'opportunità di adottare il testo di Statuto recante le modifiche di conformità al CTS sia al fine di mantenere la qualifica di associazione di promozione sociale del Terzo settore nel Registro unico nazionale del Terzo settore, sia in quanto articolazione di una rete associativa nazionale del Terzo settore. In questo senso, il Presidente precisa altresì l'opportunità del Centro di adottare il testo di Statuto dell'Associazione Nazionale CNS Libertas APS. Si tratta, a ben vedere, di una decisione in linea con gli orientamenti di prassi forniti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Circolare n. 2 del 5 marzo 2021). In particolare, alla luce della citata Circolare, si ribadisce la possibilità per CNS Libertas APS di dotarsi di un unico testo statutario che ciascun Centro Regionale, Provinciale e Comunale, aderente alla rete, faccia adotti senza apportarvi alcuna modifica. Si tratta di un'impostazione che tiene conto della previsione di una disciplina esaustiva sul funzionamento e organizzazione dei relativi enti costituenti i diversi livelli organizzativi del CNS Libertas APS e che, a ben vedere, garantirà un'uniformità statutaria in linea con la visione identitaria del CNS Libertas APS.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del testo di Statuto proposto.

Al termine della lettura, si procede alla discussione e il Presidente chiede che l'Assemblea del Centro Provinciale si pronunci in merito all'adozione dello Statuto del CNS Libertas APS.

Dopo un'approfondita discussione, l'Assemblea approva all'unanimità la proposta del Presidente in merito all'adozione dello Statuto del Centro Nazionale Sportivo Libertas APS ai sensi del D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 ed incarica il Presidente di provvedere a tutti gli adempimenti amministrativi conseguenti.

Il Presidente passa quindi a trattare il terzo punto all'ordine del giorno, chiedendo ai presenti se hanno argomenti da portare a conoscenza dell'Assemblea. Il Segretario fa presente che bisognerà provvedere alla registrazione presso l'Agenzia delle Entrate del presente verbale in quanto prevede il cambiamento dello statuto adottato ed inoltre segnala che si è esonerati dal pagamento dell'imposta di registro e dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 3 e 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017 nr 117. L'Assemblea approva all'unanimità la proposta del Segretario in merito alla registrazione del presente verbale ed incarica il Presidente di provvedere a tutti gli adempimenti amministrativi conseguenti e di usufruire dei benefici concessi dall'art. 82 comma 3 e 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017 nr 117.

Non essendovi argomenti da trattare nelle varie ed eventuali il Presidente si accinge a chiudere i lavori.

Esauriti gli argomenti da trattare l'Assemblea Straordinaria del Centro Provinciale Sportivo Libertas Siena - APS

DELIBERA

1. di confermare, per le motivazioni ed indicazioni in premessa esposte, la scelta dell'Assemblea straordinaria dei soci del CPS Libertas Siena del 29.06.2021 di adottare la qualifica di associazione di promozione sociale (APS) ai sensi dell'art. 35 comma 1 del D.lgs. n. 117 del 2017;
2. di dare atto che la vigente denominazione sociale del "CENTRO PROVINCIALE SPORTIVO LIBERTAS DI SIENA E' CENTRO PROVINCIALE SPORTIVO LIBERTAS SIENA APS";
3. di adottare il testo di Statuto del Centro Nazionale Sportivo Libertas APS, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
4. di dare incarico al Presidente di provvedere a tutti gli adempimenti amministrativi conseguenti alle deliberazioni prese.

Non essendovi altro su cui deliberare l'assemblea viene tolta alle ore 19,40 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Luogo e data Siena, 02 Settembre 2022

Il Segretario
Roberta Gasparrini



Il Presidente
Mario Mensini



REGISTRATO A SIENA IL 01/02/2023
AL N. 139 MCD. 3
VERSATI € 1880,00





LIBERTAS
APS

Allegato n.

Deliberazione n. **43**

Riunione del **09 MAR 2022**

TITOLO I
DENOMINAZIONE - SCOPI – SEDE – ORGANISMI DI BASE – SOCI
CAPITOLO I

Art. 1

DENOMINAZIONE, SCOPI E SEDE

L'Associazione, denominata "Centro Nazionale Sportivo Libertas Associazione di promozione sociale", siglabile Centro Nazionale Sportivo Libertas APS (di seguito "Ente" o "Centro" o "Libertas"), è Ente di Promozione Sportiva a livello Nazionale ed Ente del Terzo Settore, costituito in conformità della Legge 6 giugno 2016 n. 106 e del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche ed integrazioni.

Ha sede in Roma Via Po n.c. 22.

Ha un ordinamento interno a base democratica, si ispira alla concezione cristiana della vita opera attraverso proprie Associazioni, proprie strutture centrali e periferiche su tutto il territorio Nazionale, nei Paesi dell'Unione Europea e in Stati esteri.

Promuove la diffusione, nel rispetto del principio di pari opportunità, e con finalità volte a garantire condizioni di uguaglianza tra uomini e donne nella partecipazione all'attività sportiva nonché formative e ricreative, di una cultura e pratica dell'attività motoria e sportiva – intese come elemento essenziale della formazione morale e fisica della persona - basata sul libero associazionismo, sulla solidarietà, sul volontariato, per tutte le fasce di età e categorie sociali, con particolare attenzione per i disabili e gli altri soggetti svantaggiati, anche attraverso percorsi di solidarietà e integrazione.

Cura, altresì, l'attività di formazione e di aggiornamento professionale in tutti i settori del lavoro, del sociale e del mondo sportivo con attività di qualificazione, aggiornamento, specializzazione, perfezionamento, riqualificazione e riconversione in proprio o con accreditamento alle Regioni, Ministeri o alle Istituzioni ed Organismi dell'Unione Europea. Il tutto, nel rispetto dei principi di cui al paragrafo precedente.

Si adopera, anche attraverso adeguata attività di informazione, per prevenire l'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche della persona.

Il Centro Nazionale Sportivo Libertas APS è riconosciuto come Ente di Promozione Sportiva dal C.O.N.I. già con delibera del 24 giugno 1976, ai sensi dell'art. 31 del DPR 2 agosto 1974 n. 530 - e con successiva delibera n.1224 del 15 maggio 2002 ai sensi dell'art. 5, lett. C), del D.L. 23 luglio 1999 n.242.

L'Ente redige il presente Statuto nel rispetto del Codice Civile, del D. Lgs. N. 15 dell'8 gennaio 2004 e successive modifiche ed integrazioni nonché nel rispetto delle indicazioni degli artt. 26 – 27 e 28 del vigente Statuto del CONI, in armonia con la normativa vigente in materia di società ed associazioni sportive. Ai fini sportivi è costituito da società ed associazioni sportive dilettantistiche secondo le previsioni dell'art.90 della Legge 289/02 del 27/12/2002 e successive integrazioni e modificazioni.

E' riconosciuto dal Ministero dell'Interno – decreto del 27 dicembre 1979 n.106710 – quale Ente Nazionale con carattere assistenziale.

E' riconosciuto dal Comitato Italiano Paralimpico, quale Ente di Promozione Sportiva Paralimpica, con delibera del Consiglio Nazionale CIP del 17 giugno 2011 e successiva conferma in data 28 ottobre 2021.

L'Ente è dotato di personalità giuridica; è iscritto dal 16 maggio 2014 nel Registro delle persone giuridiche, ai sensi del D.P.R. n. 361 del 10 febbraio 2000, con il numero 1000/2014.

Quale Ente del Terzo Settore, il Centro Nazionale Sportivo Libertas APS è associazione di promozione sociale iscritto al Registro Nazionale delle Associazioni di promozione sociale, con decreto del Direttore Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17/9/2003 con il n. 73, ai sensi e per gli effetti della legge 7 Dicembre 2000 n. 383 e successive modificazioni e del Regolamento approvato con D.M. 14 novembre 2001, n. 471.

In ragione della qualifica di Associazione di promozione sociale, il Centro Nazionale Sportivo Libertas APS assumerà negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale del Terzo settore" ovvero l'acronimo "APS".

Nell'ipotesi in cui il Centro Nazionale Sportivo Libertas APS, a livello nazionale, ottenga altresì l'iscrizione nella sezione "reti associative" del Registro unico nazionale del Terzo settore, il Centro stesso assumerà la qualifica

AM



LIBERTAS
APS

di rete associativa del Terzo settore, per effetto delle disposizioni di leggi vigenti e ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, e successive modifiche e integrazioni.

E' accreditato presso il Ministero della Solidarietà Sociale – Ufficio Nazionale per il Servizio Civile – con determinazione del Direttore Generale dell'1/08/2006.

Il Centro, nel rispetto e nei limiti della legislazione vigente, gode di autonomia organizzativa e di gestione e, con le modalità stabilite nel regolamento organico, promuove il decentramento a livello regionale e provinciale e l'autonomia anche amministrativa e contabile delle strutture territoriali, nel rispetto delle norme dettate dal CONI e dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente; ha per fine istituzionale anche la promozione e l'organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative, attraverso Associazioni che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate.

Per il miglior raggiungimento delle rispettive finalità, l'Ente può stipulare Convenzioni con altri Enti di Promozione Sportiva, con le Federazioni Sportive Nazionali, ovvero con le Discipline Sportive Associate.

Il Centro può partecipare ad organismi pubblici e ad altri enti con oggetto e finalità affini a quelli del Centro nel rispetto della propria autonomia.

L'Ente è soggetto al controllo del CONI a norma dell'art.26, c.3 – quater, dello Statuto CONI.

Può istituire o riconoscere, in base ad apposite convenzioni di adesione, autonome associazioni od organismi per promuovere attività sportive, culturali, turistiche, di tempo libero, di formazione sportiva e professionale e di recupero e aggregazione sociale, in Italia e all'Estero.

Il Centro non ha fini di lucro.

Art. 2

COMPITI E FINALITÀ

Il Centro Nazionale Sportivo Libertas APS per il perseguimento delle sue finalità e per contribuire alla effettiva realizzazione dei diritti sociali previsti dalla Costituzione Italiana e dall'Ordinamento dell'Unione Europea:

- 1) Promuove e propaganda la diffusione dell'attività sportiva per tutti, favorendo il collegamento tra lo sport e la famiglia, l'ambiente, le istituzioni educative sociali e sanitarie, contribuendo all'educazione ed alla tutela ambientale del patrimonio;
- 2) Organizza, a tal fine, anche corsi di aggiornamento e di formazione per dirigenti, tecnici e personale docente delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;
- 3) Promuove ed incrementa il libero associazionismo sportivo favorendo l'affiliazione delle proprie Associazioni alle Federazioni Sportive Nazionali e alle Discipline Sportive Associate;
- 4) Organizza manifestazioni sportive, tornei e campionati anche in collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli altri Enti di Promozione Sportiva in presenza di relative convenzioni. Le attività a carattere agonistico sono organizzate nel rispetto dei Regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive e/o Discipline Sportive Associate al CONI;
- 5) Anche attraverso appositi organismi promuove programmi turistici e culturali, concernenti tutte le espressioni artistiche e di tradizioni popolari nelle forme più idonee, come quelle teatrali, cinematografiche, audiovisive, radiofoniche, figurative e similari, nonché attività amatoriali per gli anziani;
- 6) Promuove ed attua la collaborazione con la Protezione Civile nelle forme previste dalla legge e sotto la direzione degli Organi Pubblici competenti;
- 7) Favorisce la costituzione di cooperative, di consorzi di cooperative, di Società per Azioni o Società a responsabilità limitata, e di altre forme societarie ed associative, anche per la costruzione e gestione di impianti sportivi e ricreativi, purché i singoli statuti prevedano espressamente, pena la revocabilità della domanda di affiliazione al Centro, l'assenza del fine di lucro ed il totale reinvestimento degli utili nella società per il perseguimento esclusivo delle attività sportive;
- 8) Promuove iniziative in favore dei giovani, degli emarginati, dei diversamente abili e dei disagiati sociali curandone, anche in collaborazione con altri Enti, la formazione professionale per agevolarne l'inserimento

gm



LIBERTAS
APS

nella società, nel rispetto del principio di pari opportunità e garantendo condizioni di uguaglianza tra uomini e donne nella partecipazione all'attività sportiva;

9) Promuove, anche per la costruzione di impianti sportivi e ricreativi, la costituzione di Circoli ricreativi, sportivi, culturali e del tempo libero;

10) Svolge attività editoriali anche a mezzo di appositi organismi;

11) Istituisce Settori e Commissioni che operano nel rispetto e per il perseguimento delle finalità del Centro;

12) Promuove la costituzione di Associazioni Nazionali ed Internazionali fra atleti, lavoratori ed operatori dello sport;

13) Promuove attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro nel rispetto del D. Lgs. n. 117/2017, come meglio specificato nell'articolo 3 del presente statuto.

14) Svolge attività e progetti di servizio civile nazionale a favore degli associati, o di terzi, nei settori e nelle aree di cui alla legge 06/03/2001 n.64.

15) Promuove e costituisce società di servizi di qualsiasi natura e forma giuridica nel rispetto dell'assenza del fine di lucro.

Art. 3

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE ED ATTIVITÀ DIVERSE EX D.LGS. N. 117/2017

Il Centro Nazionale Sportivo Libertas APS è un ente apartitico, aconfessionale, a struttura democratica, costituito per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'articolo 2 del presente statuto, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale, incluse nell'elenco di cui all'articolo 5, comma 1, del D. Lgs. n. 117/2017:

1) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (D. Lgs. n. 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera t));

2) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (D. Lgs. n. 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera i));

3) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali (D. Lgs. n. 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera e));

4) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (D. Lgs. n. 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera d));

5) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (D. Lgs. n. 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera k));

6) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni. Per "servizi sociali" si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia (D. Lgs. n. 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera a));

7) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (D. Lgs. n. 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera l));

8) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore (D. Lgs. n. 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera m));

9) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del D. Lgs. n. 112/2017, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (D. Lgs. n. 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera p));

10) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, della promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco (D. Lgs. n. 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera w));

mm



11) protezione civile, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni (D. Lgs. n. 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera y)).

In quanto rete associativa del Terzo settore, il Centro svolge a livello nazionale, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri associati, attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo settore ad essa associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali. Essa, inoltre, promuove partenariati e protocolli di intesa con le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e con soggetti privati, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e integrazioni.

In quanto rete associativa del Terzo settore, il Centro potrà inoltre esercitare, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni di cui decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e integrazioni, le seguenti attività:

a) monitoraggio dell'attività degli enti associati, eventualmente anche con riguardo al suo impatto sociale, e predisposizione di una relazione annuale al Consiglio nazionale del Terzo settore;

b) promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti degli enti associati.

Le attività di interesse generale di cui al comma precedente sono svolte in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, di mutualità o di produzione di servizi, nonché avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 35, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il Centro potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, solo ove sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 36, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

L'Ente può esercitare anche attività diverse rispetto a quelle indicate al comma 1, come indicato all'articolo 2, purché strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

La titolarità dell'organizzazione e dello svolgimento delle attività sportive fa capo all'Ente e in nessun caso può essere demandata ad organizzazioni diverse.

CAPITOLO II

ASSOCIAZIONI E SOCI

Art. 4

ORGANISMI DI BASE/ASSOCIATI

Assumono la qualifica di associati/organismi di base del Centro le Società, le Associazioni Sportive, le Associazioni di Promozione Sociale, le Associazioni che operano nel Servizio Civile e/o nella Protezione Civile, le Associazioni di Protezione Ambientale, le Onlus, altri Enti del Terzo Settore o associazioni ed enti senza scopo di lucro che abbiano oggetto e finalità rientranti tra quelle dell'Ente (denominati di seguito anche solo "Organismi di base").

Le Associazioni entrano a fare parte dell'Ente dopo l'accoglimento della domanda di affiliazione previo pagamento delle quote stabilite annualmente.

Sono riconosciute ai fini sportivi le società e le associazioni sportive dilettantistiche che vengono iscritte nell'apposito Registro istituito presso il CONI con delibera n. 1288/04 del Consiglio Nazionale del CONI, che può delegare alla Libertas tale compito.

Sono riconosciute quali associazioni di promozione sociale tutte le associazioni in possesso dei requisiti previsti dal D. Lgs. n. 117/2017 iscritte nella sezione delle Associazioni di promozione sociale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o che, nelle more dell'istituzione del suddetto Registro, siano in possesso dei

gmn



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini



LIBERTAS
APS

requisiti secondo il di cui al disposto dell'art.5 del D.M. 14/11/2001, n.471 o abbiano ottenuto autonoma iscrizione nei registri vigenti delle associazioni di promozione sociale.

Gli statuti delle società ed associazioni sportive dilettantistiche e le relative variazioni sono approvate dalla Giunta Nazionale del CONI o dal Consiglio Nazionale dell'Ente, se delegato dalla Giunta del CONI e devono essere conformi alle norme ed alle direttive del CONI, secondo quanto disposto al precedente comma 1). Gli statuti degli enti e delle associazioni diverse dalle società ed associazioni sportive dilettantistiche devono essere conformi alle previsioni del Codice Civile e/o del D. Lgs. n. 117/2017 (se Enti del Terzo settore), nonché allo Statuto ed ai Regolamenti dell'Ente.

Tali organismi, devono essere retti da uno statuto a base democratica ed amministrata da soggetti eletti, che devono essere in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura e che non abbiano riportato, anche in sede di patteggiamento, condanne penali, passate in giudicato, a pene detentive superiori a un anno per delitti dolosi e che non siano stati radiati dal Centro medesimo o da Federazioni sportive nazionali, da Discipline Sportive associate o abbiano riportato comunque sanzioni per utilizzo di sostanze o metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive in base alla disciplina della materia stabilita dal CONI.

Le Associazioni che richiedono l'affiliazione devono avere soci che abbiano sottoscritto regolare domanda accettando le relative norme statutarie, secondo le disposizioni di legge vigenti.

Art. 5

PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

Gli Organismi di base perdono la qualifica di associato per:

- 1) Recesso;
- 2) Scioglimento volontario;
- 3) Mancata riaffiliazione o rigetto della domanda di rinnovo;
- 4) Inattività per un biennio;
- 5) Revoca dell'affiliazione da parte del Consiglio Nazionale Libertas per perdita dei requisiti prescritti per ottenere l'affiliazione;
- 6) Radiazione motivata da gravi infrazioni statutarie e regolamentari, comminata dai competenti organi di giustizia.

La cessazione dell'affiliazione implica, anche per i soci dell'Organismo di base, la perdita della qualifica di tesserato e il venir meno di ogni diritto nei confronti del Centro.

La perdita della qualifica di tesserato, oltre che per cessazione dell'affiliazione dell'associazione, si verifica per:

- a) Mancato rinnovo annuale del tesseramento;
- b) Decadenza, a qualsiasi titolo, dalla carica o per perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;
- c) Ritiro della tessera a seguito di sanzione comminata dai competenti organi di giustizia;
- d) Dimissioni.

In ogni caso di cessazione gli affiliati debbono provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla Libertas e agli altri affiliati.

I componenti dell'ultimo Consiglio Direttivo degli affiliati cessati sono personalmente responsabili e solidamente tenuti all'adempimento degli obblighi suddetti e sono passibili delle sanzioni previste dalle norme sociali per l'inosservanza degli stessi.

Art. 6

TESSERATI

Le persone fisiche associate alle Associazioni affiliate acquisiscono la qualità di tesserati del Centro attraverso il tesseramento.

Non sono disposte limitazioni di cui all'Art 35, comma 2, del Codice del Terzo Settore.

Ai sensi del successivo art. 19 possono essere nominati anche soci ad honorem senza diritto di voto.

Nei casi e con le modalità previste nel Regolamento di giustizia sia le Associazioni che i singoli soci possono essere sospesi temporaneamente ed in via cautelare.

Handwritten signature



E' sancito il divieto di tesseramento per i soggetti nei cui confronti sia stato irrogato il provvedimento di radiazione da parte dei competenti organi di giustizia di organismi riconosciuti dal C.O.N.I..

E' sancito, inoltre, il divieto di tesseramento per un periodo di 10 (dieci) anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria dell'Ente sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato. Il tesseramento dei soggetti di cui al comma precedente è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.

Art. 7

DIRITTI E DOVERI

Le Associazioni affiliate sono tenute ad osservare ed a far osservare ai propri soci e tesserati al Centro, lo Statuto ed i Regolamenti della Libertas, nonché le deliberazioni e decisioni dei suoi organi, adottate nel rispetto delle singole sfere di competenza e ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni degli organi della Libertas ed inoltre attenersi al Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI di cui all'Art 13, commi 1 e 2, dei Principi Fondamentali degli statuti degli Enti di Promozione Sportiva e al Codice Etico emanato dal CSN Libertas.

Ogni associato ha diritto ad un voto e ha diritto:

- a) di partecipare alle assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
- b) di partecipare all'attività sportiva in base ai relativi regolamenti;
- c) di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni disposte dalla Libertas, anche attraverso convenzioni con Enti pubblici o privati;
- d) di esaminare i libri sociali obbligatori di cui all'art. 15 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali obbligatori presso la sede, previa richiesta scritta e motivata alla Giunta Nazionale che deciderà nel rispetto del principio di correttezza, buona fede e del dovere di tutela dei dati forniti e nel rispetto delle norme sulla privacy degli altri associati e tesserati.

I soci delle Associazioni hanno il dovere di attenersi alle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo, ed hanno il diritto di partecipare all'attività sociale attraverso le rispettive Associazioni affiliate e di concorrere, se in possesso dei requisiti previsti dal presente Statuto, alle cariche sociali elettive.

I soci dell'Ente, iscritti nel libro soci, regolarmente affiliati alla data di convocazione dell'Assemblea ed in regola con il pagamento delle quote di affiliazione e tesseramento, hanno diritto di voto. Il diritto di voto è disciplinato dal Regolamento Organico dell'Ente.

Art. 8

AFFILIAZIONI E TESSERAMENTO

Le Associazioni devono annualmente provvedere al rinnovo dell'affiliazione e del tesseramento nei modi e nei termini stabiliti dal Regolamento organico e nel rispetto del presente Statuto.

La domanda di affiliazione è presentata dall'Organismo di base al Centro Nazionale, secondo le modalità stabilite nel Regolamento Organico. Con il perfezionamento della procedura di affiliazione, l'Organismo di base sarà associato al Centro Nazionale.

TITOLO II

ORGANI

CAPITOLO I

Art. 9

ORGANI CENTRALI, STRUTTURE TERRITORIALI ED ORGANI DI GIUSTIZIA

Sono Organi Centrali:

- a) L'Assemblea Nazionale;
- b) Il Presidente Nazionale;
- c) Il Consiglio Nazionale;
- d) La Giunta Nazionale;

mm



LIBERTAS
APS

- e) Il Collegio dei Revisori dei Conti (Organo di controllo);
- f) il Revisore dei Conti o la società di revisione, nei casi previsti dall'articolo 31 del D. Lgs. n. 117/2017;
- g) La Consulta Nazionale dei Delegati.

Sono Strutture Territoriali:

- a) Il Centro Regionale;
- b) Il Centro Provinciale;
- c) Il Centro Comunale;
- d) Il Delegato Regionale;
- e) Il Delegato Provinciale;
- f) Il Delegato Comunale;
- g) I Coordinatori della Libertas all'Estero.

Sono Organi di Giustizia:

- a) L'Ufficio Nazionale Inquirente e Requirente;
- b) La Commissione Nazionale Giudicante;
- c) La Commissione Nazionale di Appello.

È Organismo centrale la Conferenza Nazionale dei Presidenti Regionali.

All'interno del Consiglio Nazionale e della Giunta Nazionale deve essere garantita la presenza di componenti di genere diverso in misura non inferiore ad 1/3 del totale dei componenti degli organi stessi, nel calcolo non saranno considerate le frazioni decimali.

Le competenze esclusive di detti Organi non sono delegabili.

In caso di scioglimento o di altro grave impedimento le Strutture Territoriali possono essere temporaneamente sostituite da Commissari straordinari.

Per lo svolgimento di compiti specifici possono essere, altresì, istituite Commissioni Nazionali.

Gli Organi del Centro Nazionale Sportivo Libertas APS durano in carica un quadriennio olimpico. I componenti sono rieleggibili per un massimo di tre mandati.

CAPITOLO II

Art. 10

ASSEMBLEA NAZIONALE

L'Assemblea Nazionale è il massimo organo deliberante del Centro Nazionale e delibera in ordine agli obiettivi ed alle linee generali dell'attività del Centro, approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Partecipano all'Assemblea Nazionale, con diritto di voto singolo, i delegati eletti, secondo quanto previsto dal successivo art. 11, dalle Associazioni nelle Assemblee Regionali.

Hanno diritto di partecipare e possono prendere la parola, ma senza diritto al voto, il Presidente Nazionale, il Vice Presidente Nazionale, i Componenti del Consiglio Nazionale, i Presidenti Regionali e Provinciali, i Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, i Componenti degli Organi di giustizia ed i Coordinatori della Libertas all'Estero.

Il Presidente, inoltre, può invitare a partecipare all'assemblea i rappresentanti degli enti riconosciuti ai sensi degli art. 1 e 2 del presente Statuto, nonché personalità del mondo sportivo e sociale.

In ogni caso non può essere presente in Assemblea chiunque stia scontando sanzioni di inibizione o di squalifica irrogata dagli organi di giustizia sportiva o appartenga ad Associazioni non in regola con il pagamento delle quote.

Le Assemblee Nazionali e quelle periferiche, ad eccezione di quelle elettive, potranno essere tenute anche in video-conferenza, purché siano rispettate le condizioni previste dall'art. 25 dello Statuto.

Art. 11

ASSEMBLEA – VOTI

In occasione della partecipazione alle assemblee e per eleggere i delegati all'Assemblea Nazionale ad ogni Associazione o ad altro soggetto aderente regolarmente affiliato, e che al momento della data di convocazione

gm



delle Assemblee abbia maturato una anzianità minima di affiliazione di tre mesi e che svolge attività statutariamente prevista secondo le indicazioni del Regolamento organico, spetta un solo voto.

All'Assemblea Nazionale la partecipazione con diritto ad un voto è riconosciuta ai delegati eletti nelle assemblee Regionali, nella misura di 1 delegato ogni 100 associazioni aventi diritto a voto.

Per ogni frazione uguale o superiore, al minimo di 51 associazioni viene assegnato un ulteriore delegato.

Alle regioni che non raggiungono 100 associazioni viene attribuito 1 delegato.

Alle province di Trento e Bolzano viene comunque garantita la presenza di almeno un delegato qualunque sia il numero di voti attribuiti.

I delegati eletti nelle assemblee regionali durano in carica per l'intero quadriennio olimpico che va a concludersi con i giochi olimpici estivi.

I Presidenti e i Consiglieri Regionali, nonché i candidati alle cariche elettive, non possono essere eletti delegati.

I delegati decadono in caso di scioglimento anticipato del Consiglio Nazionale.

In ogni caso di dimissioni o in caso di impedimento definitivo, per qualsiasi causa, dei delegati eletti dall'assemblea regionale, si provvederà al reintegro con il primo dei non eletti nell'assemblea regionale interessata purché quest'ultimo abbia riportato almeno la metà dei voti dell'ultimo eletto. Nel caso di impossibilità si dovrà convocare entro 60 gg. e celebrare entro i successivi 30 gg. l'assemblea regionale per eleggere il sostituto.

Ai sensi dell'art. 41, comma 10 e dell'art. 25, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna, viene approvato dalla Consulta Nazionale dei delegati di cui all'articolo 12 del presente statuto.

Art.12

CONSULTA NAZIONALE DEI DELEGATI

L'Assemblea Nazionale ordinaria elettiva elegge, nel suo seno, 20 Delegati che formano la Consulta Nazionale dei Delegati. I Delegati eletti durano in carica per un quadriennio olimpico che va a concludersi con i giochi olimpici estivi. In caso di dimissioni o impedimento definitivo dei Delegati eletti componenti della Consulta, si provvederà al reintegro con il primo dei non eletti che abbia conseguito almeno la metà dei voti dell'ultimo degli eletti; nel caso di assenza di sostituti si provvederà al reintegro attraverso la convocazione dell'Assemblea Nazionale elettiva.

La Consulta Nazionale dei Delegati è convocata annualmente dal Presidente Nazionale e si riunisce entro il 30 aprile per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'anno precedente o bilancio di esercizio, composto da stato patrimoniale, conto economico o rendiconto gestionale, dalla relazione di missione e dal bilancio sociale (se obbligatorio per legge o ritenuto opportuno).

La convocazione della Consulta può essere effettuata a mezzo lettera raccomandata, e-mail con conferma di lettura o PEC ed eventuale pubblicazione sul sito internet ufficiale, almeno 30 giorni prima della data fissata.

Le deliberazioni della Consulta in prima ed in seconda convocazione sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà dei membri. Qualora non venga raggiunto il quorum per la legittima costituzione della Consulta dei Delegati, la stessa verrà riconvocata dal Presidente entro 10 giorni.

Il bilancio consuntivo non approvato dalla Consulta Nazionale dei Delegati comporta la decadenza degli Organi centrali (Presidente, Giunta Nazionale, Consiglio Nazionale.) Il Presidente ed il Consiglio Nazionale rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione fino allo svolgimento dell'Assemblea straordinaria per il rinnovo delle cariche che deve celebrarsi entro 90 giorni.

I Delegati aspiranti alla carica elettiva della Consulta dovranno far pervenire la loro candidatura entro le ore 14.00 del ventesimo giorno precedente l'Assemblea Nazionale Elettiva.

Per la Commissione Verifica Candidature e per la Commissione Verifica Poteri vale quanto stabilito dal successivo art.13.

Il Presidente, o chi ne fa le veci, che ha convocato la Consulta dei Delegati, preso atto del Verbale della Commissione Verifica Poteri, dichiara aperta la seduta assumendone provvisoriamente la presidenza. Invita quindi gli aventi diritto a voto a deliberare sugli eventuali ricorsi presentati alla Commissione Verifica Poteri. La relativa votazione avviene per alzata di mano, salvo diversa determinazione della Consulta dei Delegati,

ym



esclusi i ricorrenti. Una volta definiti tutti i ricorsi, il Presidente o chi ne fa le veci dà lettura dell'attuale composizione della Consulta dei Delegati ed invita ad eleggere nel suo seno:

- a) Il Presidente
- b) Il Vice Presidente

Svolge le funzioni di segretario il Segretario Generale dell'Ente o suo delegato.

Il Presidente della Consulta dei Delegati:

- a) dirige i lavori entro i limiti degli argomenti posti all'ordine del giorno, che ha il dovere di rispettare e far rispettare;
- b) ha autorità illimitata su questione di ordine ed è il solo interprete delle norme che regolano la Consulta dei Delegati;
- c) regola l'ordine e la durata degli interventi, con l'obbligo di concedere la parola a coloro che la richiedono in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno. La concessione delle repliche è rimessa alla sua facoltà discrezionale;
- d) determina il sistema di votazione, tenendo conto di quanto stabilito dal presente Statuto;
- e) controlla la rispondente stesura del verbale della Consulta dei Delegati e convalida tutti gli atti ad essa relativi.

Le riunioni della Consulta Nazionale e quelle periferiche potranno essere tenute anche in video-conferenza, purché siano rispettate le condizioni previste dall'art. 25 dello Statuto.

Art.13

ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA ELETTIVA

L'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva è convocata, dal Presidente Nazionale, e celebrata ogni quattro anni, entro il 15 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici Estivi.

L'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva elegge, tra i soci, con voto espresso segretamente e con pubblico scrutinio:

- 1) Il Presidente Nazionale;
- 2) Il Vice Presidente Nazionale;
- 3) 11 Consiglieri Nazionali;
- 4) n.20 componenti la Consulta Nazionale dei Delegati.
- 5) Organi di giustizia di cui all'art. 29 e ss. del presente Statuto.

L'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva elegge, inoltre, anche fra non soci:

- 1) Il Presidente, 2 membri effettivi e 2 supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti e, quando previsto, il soggetto incaricato della Revisione Legale dei Conti di cui all'articolo 28 del presente statuto.

La convocazione dell'Assemblea può essere effettuata a mezzo lettera raccomandata, telegramma, fax, e mail, pubblicazione sul sito internet ufficiale, o altri mezzi, idonei ad assicurarne la certezza della ricezione, almeno 30 giorni prima della data fissata.

I soci aspiranti alle cariche elettive previste dovranno far pervenire la loro candidatura entro le ore 14.00 del ventesimo giorno precedente la celebrazione dell'Assemblea elettiva. I soci aspiranti alle cariche elettive possono presentare la loro candidatura per una sola carica. Le candidature devono essere individuali.

La Commissione Verifica Poteri, composta da un minimo di tre ad un massimo di cinque elementi non candidati, nominata dal Consiglio Nazionale, su proposta del Presidente svolgerà le proprie procedure secondo gli orari che saranno indicati nella convocazione dell'Assemblea.

Nella prima riunione, tra i componenti, si eleggerà il Presidente ed il Segretario della Commissione che stilerà apposito verbale che dovrà essere controfirmato da tutti i componenti.

Di ogni questione controversa decide, in prima istanza, la Commissione Verifica Poteri ed in immediato e definitivo appello l'Assemblea stessa.

La Commissione Verifica Poteri:

- 1. accerta l'identità dei partecipanti all'Assemblea aventi diritto a voto;
- 2. accerta l'identità dei partecipanti all'Assemblea senza diritto di voto;
- 3. redige apposito verbale di tutte le operazioni effettuate e lo consegna al Presidente dell'Assemblea.

qjm



LIBERTAS
APS

L'accertamento dell'identità dei partecipanti alle assemblee dovrà essere effettuato attraverso idoneo documento di riconoscimento personale.

La Commissione Verifica Poteri, nell'esercizio delle sue funzioni, constata la presenza dei Delegati all'Assemblea, redige apposito verbale di tutte le operazioni effettuate e riferisce al Presidente dell'Assemblea su tutte le posizioni considerate irregolari ai fini della partecipazione, dell'esercizio di voto e su tutte le eventuali contestazioni.

La Commissione Verifica delle Candidature, nominata dal Consiglio Nazionale, su proposta del Presidente, all'atto della indizione della Assemblea, è composta da tre componenti, non candidati. La Commissione provvederà alla verifica, approvando o meno le candidature motivando la sussistenza o non dei requisiti, per la convalida o per l'eventuale esclusione. L'esclusione dovrà essere comunicata almeno dieci giorni prima dell'Assemblea Nazionale e potrà essere impugnata, entro due giorni dalla comunicazione, con atto scritto e motivato, verso la Commissione Nazionale d'Appello, la quale, nei successivi cinque giorni, dovrà deliberare in via definitiva.

I componenti gli Organi direttivi di gestione dell'Ente non possono rappresentare i soggetti affiliati votanti né direttamente, né, qualora previsto, per delega, in occasione della celebrazione dei congressi/assemblee o comunque di riunioni di Organi che deliberano in ordine all'approvazione del bilancio consuntivo.

Ogni delegato potrà esprimere una sola preferenza per l'elezione del Presidente Nazionale, del Vicepresidente Nazionale e del Presidente del Collegio dei Conti Nazionale. Relativamente all'elezione dei Consiglieri Nazionali e dei membri della Consulta Nazionale dei Delegati, di cui all'art.12, si potranno esprimere 3 preferenze.

Le modalità di elezione degli altri componenti degli organi sociali sono disciplinate dal Regolamento Organico. Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Art.14

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente Nazionale su conforme deliberazione del Consiglio Nazionale:

- a) per l'esame e l'approvazione delle proposte di modifica dello Statuto;
 - b) per gravi e motivate circostanze;
 - c) per la promozione di eventuali azioni di responsabilità nei confronti dei componenti degli organi sociali;
 - d) su richiesta della metà più uno dei componenti del Consiglio Nazionale;
 - e) su richiesta di un decimo delle Associazioni aventi diritto a voto;
 - f) su proposta di scioglimento del Centro Nazionale Sportivo Libertas APS presentata secondo quanto stabilito dal successivo art. 17.
 - g) per deliberare sugli altri oggetti attribuiti per legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- L'Assemblea Nazionale è altresì convocata, in seduta straordinaria, dall'organo statutariamente competente per eleggere, in caso di decadenza anticipata, il Presidente ed i membri del Consiglio Nazionale nei termini previsti dall'art.22.

Art.15

ASSEMBLEE NAZIONALI

COSTITUZIONE – DELIBERAZIONE

gjm



L'Assemblea Nazionale – Ordinaria e Straordinaria – è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei delegati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei delegati presenti.

L'Assemblea Nazionale, sia ordinaria che straordinaria, delibera validamente con la maggioranza dei voti, salvo i casi statutariamente previsti.

Art.16

MODIFICHE STATUTARIE

Le proposte di modifica allo statuto, analiticamente formulate in modo specifico e possibilmente in forma di emendamento allo Statuto vigente, devono essere presentate al Consiglio Nazionale da associazioni rappresentanti almeno la metà più uno delle Associazioni aventi diritto a voto.

Il Consiglio Nazionale, verificata la ritualità della richiesta, indice entro 60 giorni l'Assemblea Nazionale Straordinaria, che dovrà tenersi entro i successivi 30 giorni.

Il Consiglio Nazionale può anche indire, su propria iniziativa, o su richiesta motivata della Giunta Nazionale, l'Assemblea Straordinaria per esaminare e deliberare le modifiche allo statuto che ritenga opportuno proporre all'Assemblea stessa.

Il Consiglio Nazionale, nell'indire l'Assemblea Nazionale straordinaria sia su propria iniziativa che su richiesta degli aventi diritto a voto, deve riportare integralmente nell'ordine del giorno le proposte di modifica dello statuto.

Per l'approvazione delle proposte di modifica allo statuto è necessaria la presenza, in prima convocazione, di almeno due terzi dei delegati ed, in seconda convocazione, di almeno la metà. Le proposte sono approvate con la maggioranza dei voti presenti.

Le eventuali modifiche devono essere sottoposte all'approvazione ai fini sportivi del CONI.

Art.17

SCIoglimento

La deliberazione per la cessazione, lo scioglimento o l'estinzione dell'associazione, nonché per la devoluzione del patrimonio residuo dovrà essere assunta con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci convocati in assemblea straordinaria.

L'assemblea, che delibera lo scioglimento dell'associazione, nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua alla liquidazione stessa.

In caso di estinzione o scioglimento dell'ente, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D. Lgs. n. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aventi analoghe finalità sportive, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta che l'Ente è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

ORGANI NAZIONALI

CAPITOLO III

Art.18

CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio Nazionale è l'organo direttivo di gestione del Centro Nazionale ed è composto: dal Presidente Nazionale, dal Vice Presidente, da 11 Consiglieri eletti nell'Assemblea Nazionale.

Il Consiglio Nazionale:

5/21



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini



LIBERTAS
APS

- a. elegge, nella prima riunione e nel suo seno, fra gli eletti, 3 componenti della Giunta Nazionale; ogni Consigliere può esprimere fino ad un massimo di due preferenze;
 - b. gestisce e cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea Nazionale;
 - c. stabilisce le direttive generali del Centro Nazionale Sportivo Libertas APS, coordinandone l'attività ed i programmi, nell'ambito delle direttive assembleari;
 - d. nomina, su proposta del Presidente, il Segretario Generale ed il Vice Segretario Generale;
 - e. formula direttive alla Giunta Nazionale per l'esercizio dell'amministrazione;
 - f. cura e vigila sull'andamento e lo sviluppo del Centro Nazionale;
 - g. approva il bilancio preventivo e le relative variazioni nei termini previsti dalla normativa vigente;
 - h. delibera il bilancio consuntivo o di esercizio, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico o rendiconto gestionale, dalla relazione di missione e dal bilancio sociale, ove predisposto ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, entro il 31 marzo di ogni anno, salvo termini diversi disposti dalla normativa in vigore, da sottoporre all'approvazione della Consulta Nazionale dei Delegati di cui all'art.12, corredato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.
 - h. bis provvede annualmente a definire un elenco delle discipline sportive praticate dandone comunicazione al CONI ed ai propri affiliati e tesserati.
- Il Bilancio di Previsione, ed il Bilancio Consuntivo, approvato dalla Consulta Nazionale dei Delegati, vanno presentati alla Giunta Nazionale del CONI.
- Al Bilancio Consuntivo deve essere allegata una relazione documentata in ordine all'utilizzazione dei contributi ricevuti dal CONI;
- i. emana Regolamenti di attuazione del presente Statuto;
 - j. ratifica, su parere del Segretario Generale previo un controllo di legittimità, le delibere assunte dalle Assemblee periferiche per l'elezione dei propri organi e decide eventuali ricorsi;
 - k. decide su eventuali ricorsi avverso le delibere della Giunta Nazionale;
 - l. ratifica le delibere della Giunta Nazionale, adottate in via d'urgenza;
 - m. ratifica la nomina dei Commissari Straordinari Regionali, Provinciali e Comunali, di competenza della Giunta Nazionale;
 - n. nomina, su proposta del Presidente, i componenti della Commissione Verifica Poteri e della Commissione Verifica Candidature;
 - o. concede l'amnistia e l'indulto determinandone i limiti e le condizioni.
 - p. propone all'Assemblea straordinaria le modifiche statutarie di cui all'art.16.
 - q. revoca l'affiliazione degli associati per perdita dei requisiti prescritti per ottenere l'affiliazione. Entro 60 giorni il Consiglio Nazionale deve motivare la deliberazione di revoca della affiliazione e deve comunicarla agli interessati.

Art.19

"SOCI AD HONOREM"

L'Assemblea Nazionale, su proposta del Consiglio Nazionale o del Presidente, può nominare "Soci ad honorem" personalità anche di nazionalità straniera che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei riguardi del Centro Nazionale.

Art.20

CONSIGLIO NAZIONALE – PARTECIPANTI

Alle riunioni del Consiglio Nazionale partecipano senza diritto di voto:

- a) i membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti;
- b) il Segretario Generale;
- c) il Coordinatore della Conferenza Nazionale dei Presidenti Regionali.

Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni del Consiglio Nazionale anche persone qualificate sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

gjm



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini



LIBERTAS
APS

Art.21

CONSIGLIO NAZIONALE – CONVOCAZIONI

Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente Nazionale almeno quattro volte l'anno. La convocazione del Consiglio può essere effettuata a mezzo lettera raccomandata, telegramma, fax, e mail, pubblicazione sul sito internet ufficiale, o altri mezzi idonei ad assicurarne la certezza della ricezione, almeno 10 giorni prima della data fissata. In caso di urgenza, il Consiglio Nazionale potrà essere convocato entro 24 ore, purché siano presenti tutti i componenti del Consiglio Nazionale, in modalità on-line e/o di presenza. In tale ipotesi, potranno essere adottate le delibere solo in presenza di tutti i componenti del Consiglio Nazionale.

Esso inoltre può essere convocato ogni qualvolta il Presidente Nazionale lo ritenga opportuno, o quando ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti.

Il Consiglio Nazionale delibera validamente con la presenza della metà più uno dei suoi componenti.

Il Consiglio Nazionale decide a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione.

In caso di decadenza o dimissioni di uno o più membri del Consiglio Nazionale, si provvederà al reintegro con il primo o i primi dei non eletti che abbiano riportato almeno la metà dei voti dell'ultimo eletto.

Qualora non sia possibile, si provvede all'elezione suppletiva in occasione della prima Assemblea Nazionale successiva.

I componenti del Consiglio Nazionale eletti o chiamati in sostituzione restano in carica fino alla scadenza del quadriennio per il quale erano stati eletti i componenti sostituiti.

Nel caso in cui sia compromessa la regolare funzionalità dell'organo deve essere celebrata, entro 90 giorni dall'evento, un'assemblea straordinaria per il rinnovo delle cariche.

Le riunioni del Consiglio Nazionale, così come quelle periferiche, potranno essere tenute anche in video-conferenza, ad eccezione di quelle elettive, purché siano rispettate le condizioni previste dall'art. 25 dello Statuto.

Art.22

CONSIGLIO NAZIONALE – DECADENZA

Il Consiglio Nazionale decade:

1) Per dimissioni o impedimento definitivo del Presidente:

a) impedimento temporaneo del Presidente: esercizio della funzione da parte del Vice Presidente fino al termine dell'impedimento che non può superare 6 mesi. Qualora tale impedimento superi detto termine, si ha la decadenza immediata del Consiglio e della Giunta ed il Vice Presidente provvederà alla convocazione dell'Assemblea straordinaria;

b) in caso di dimissioni del Presidente:

si avrà la decadenza immediata del Presidente, della Giunta e del Consiglio Nazionale. Quest'ultimo resterà in prorogatio per l'ordinaria amministrazione da espletarsi unitamente al Presidente o, in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo, unitamente al Vice Presidente.

2) Per la mancata approvazione del bilancio consuntivo annuale da parte della Consulta Nazionale dei Delegati di cui all'art.12. Al Presidente unitamente al Consiglio Nazionale spetterà l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea elettiva straordinaria.

3) Per dimissioni contemporanee della metà più uno dei componenti il Consiglio Nazionale.

In caso di dimissioni contemporanee, presentate in un arco temporale inferiore a gg.7, della metà più uno dei componenti il Consiglio: decadenza immediata del Consiglio e del Presidente. Al Presidente spetterà l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria.

Nelle ipotesi di cui ai punti 2 – 3 alla convocazione dell'assemblea per il rinnovo delle cariche provvederà il Presidente, mentre nelle ipotesi di cui al punto 1, alla convocazione dell'assemblea provvederà il Vice Presidente.

jm



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini



LIBERTAS
APS

In tutte le ipotesi di cui al presente articolo, l'assemblea straordinaria per il rinnovo delle cariche dovrà essere convocata entro 60 giorni e celebrata nei successivi 30 giorni.

Qualora non vengano rispettati i termini di cui ai punti 1-2-3, alla convocazione dell'assemblea provvederà il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti entro 30 giorni dalla scadenza dei termini predetti, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Le dimissioni che determinano la decadenza degli organi sono irrevocabili.

La decadenza del Presidente e del Consiglio Nazionale si estende anche alla Giunta Nazionale e non si estende al Collegio dei Revisori dei Conti, all'organo deputato alla revisione dei conti (se nominato) e agli Organi di giustizia che restano in carica fino alla scadenza del quadriennio.

Non può essere eletto membro del Consiglio Nazionale, e se eletto decade, chi si trova nelle condizioni di cui all'art. 2382 del Codice civile.

Il Presidente, il Vice Presidente ed i Consiglieri Nazionali eletti nel corso del quadriennio cessano dalla carica con la scadenza del quadriennio medesimo.

Art.23

CONFERENZA NAZIONALE DEI PRESIDENTI REGIONALI

La Conferenza Nazionale dei Presidenti Regionali si riunisce almeno due volte l'anno ed esprime il proprio parere, obbligatorio, non vincolante, sulla programmazione dell'Ente, sul bilancio preventivo, sul bilancio consuntivo, sul bilancio sociale (quando sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno) e sui regolamenti di attuazione del presente statuto.

Si riunisce, inoltre, ogni qualvolta lo ritiene opportuno il Presidente o il Consiglio Nazionale, per esprimere pareri su specifici argomenti e problemi dell'Ente.

La Conferenza Nazionale dei Presidenti Regionali è presieduta dal Presidente Nazionale o da suo delegato.

La Conferenza dei Presidenti Regionali elegge nel suo seno un Coordinatore che partecipa alle riunioni del Consiglio Nazionale.

Il Presidente Regionale può delegare, di volta in volta, il Vice Presidente Regionale alla partecipazione.

CAPITOLO IV

Art.24

PRESIDENTE NAZIONALE

Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza legale dell'Ente.

- 1) Convoca l'Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria;
- 2) Convoca e presiede il Consiglio Nazionale, la Giunta Nazionale e la Conferenza Nazionale dei Presidenti Regionali;
- 3) Propone la nomina del Segretario Generale al Consiglio Nazionale;
- 4) Vigila e controlla gli Uffici del Centro;
- 5) Cura, con la collaborazione della Giunta Nazionale, l'amministrazione ordinaria e straordinaria del patrimonio del Centro di cui è responsabile nei confronti dell'Assemblea e del Consiglio Nazionale;
- 6) Adotta in via d'urgenza le deliberazioni di competenza della Giunta Nazionale, che debbono essere sottoposte a ratifica nella prima riunione successiva all'adozione. La mancata ratifica implica l'annullamento delle deliberazioni adottate;
- 7) Può concedere la grazia a coloro ai quali siano state irrogate le sanzioni della sospensione o della radiazione. Nel caso di soggetti sospesi deve essere stata scontata almeno la metà della sanzione irrogata; nei casi di radiazione devono essere trascorsi cinque anni dall'adozione della sanzione definitiva;
- 8) Propone alla Giunta la nomina dell'Addetto Stampa;
- 9) Può invitare alle riunioni degli organi da lui presieduti le persone che ritiene utile sentire per la trattazione di determinati argomenti;
- 10) Esercita le altre funzioni e gli altri compiti previsti dallo Statuto;
- 11) In caso di assenza o di impedimento temporaneo è sostituito dal Vice Presidente Nazionale.

Al Presidente Nazionale può essere riconosciuto un corrispettivo.

17/11